

FINANZIARIA 2007

“DETRAZIONE DEL 55% PER IL RISPARMIO ENERGETICO”

La Finanziaria 2007 (Art. 1, commi da 344 a 349, Legge n. 296/2006 DM 19.02.2007) ha introdotto una nuova agevolazione a favore dei soggetti che effettuano interventi di carattere edilizio in conformità a specifici requisiti in termini di risparmio energetico. Il beneficio consiste nella detrazione del 55% dei costi sostenuti nel 2007 per gli interventi agevolabili e riguarda non soltanto i privati, ma anche le imprese e i lavoratori autonomi.

La detrazione riguarda l'**installazione di pannelli solari** per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole e università fino ad un importo di € 60.000, pari ad una detrazione massima di € 55.000 che va ripartita in **3 rate annuali di pari importo**.

SOGGETTI INTERESSATI

- Le persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5, TUIR non titolari di reddito d'impresa. Rientrano in altri termini, i privati, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi anche associati e le società semplici;
- I titolari di reddito d'impresa (ditte individuali, snc, sas, srl, spa, ecc.);

Che sostengono le spese per gli interventi sopra elencati

- Sugli **edifici esistenti**, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti;
- Di **qualsiasi categoria catastale (anche rurali) posseduti o detenuti**.

E' pertanto possibile sostenere che l'agevolazione in esame spetta non solo ai proprietari, ma anche agli usufruttuari, comodatari, inquilini, condomini (per le parti comuni).

Con riferimento agli **immobili in leasing**, è specificato che l'agevolazione spetta all'**utilizzatore**. La detrazione è commisurata al **costo sostenuto dalla società concedente** (risultante dal contratto o da altra documentazione rilasciata all'utilizzatore).

SPESE AGEVOLABILI

Le tipologie di spesa per le quali spetta la detrazione in esame sono di seguito elencate:

Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda:

- Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

Tra le spese agevolabili rientrano anche le **prestazioni professionali** necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra, compresa la redazione dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica.

La detrazione spetta per le **spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2007**. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e, in generale, per le persone fisiche sono agevolabili le **spese sostenute dall'01.01 al 31.12.2007**.

ADEMPIMENTI

Gli adempimenti per i soggetti interessati ad usufruire del finanziamento sono:

1) ASSEVERAZIONE DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO

E' richiesto che la conformità dell'intervento ai requisiti sia **asseverata da parte di un tecnico abilitato** (soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all'ordine degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei geometri o dei periti industriali).

Il decreto in esame precisa altresì che tale asseverazione può essere compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs n. 192/2005.

Qualora sullo stesso edificio/unità immobiliare siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un'unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

L'asseverazione deve specificare il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) I pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni;
- b) Gli accessori e i componenti elettrici/elettronici sono garantiti per almeno 2 anni;
- c) I pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975, rilasciata da un laboratorio accreditato;
- d) L'installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alle predette lett. a) e c), può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti rilasciata da un laboratorio certificato e l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

L'asseverazione deve specificare che:

- e) Sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93+2\log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 0 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per lavori di P_n maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
- f) Sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

2) ATTESTATO DI "CERTIFICAZIONE ENERGETICA" O DI "QUALIFICAZIONE ENERGETICA"

Il soggetto interessato deve inoltre acquisire:

- L'**attestato di "certificazione energetica"** dell'edificio utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni.

Ovvero, in assenza delle predette procedure:

- L'**attestato di "qualificazione energetica"**, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l'asseverazione), nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa per il caso specifico, o, se non siano stati fissati,

per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica deve specificare anche i possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione.

3) INVIO DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA

Entro 60 giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29.02.2008 il soggetto interessato deve **trasmettere all'ENEA** la seguente documentazione:

1. copia dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica, redatto dal tecnico abilitato;
2. la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente le seguenti informazioni (vedasi schema di cui all'allegato 2):
 - dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
 - dati identificativi dell'immobile;
 - tipologia dell'intervento;
 - risparmio annuo di energia previsto;
 - costo dell'intervento al netto delle spese professionali;
 - importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
 - costo delle spese professionali.

L'invio della documentazione può essere effettuato, alternativamente:

- **In via telematica**, attraverso il sito internet www.acs.enea.it (disponibile dal 30.04.2007), dal quale si ottiene una ricevuta informatica:
- **Tramite lettera raccomandata** al seguente indirizzo:

ENEA

Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile,
via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galleria (Roma)

specificando, quale riferimento "Finanziaria 2007 - riqualificazione energetica".

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO

Esclusivamente ai oggetti non imprenditori (privati, lavoratori autonomi, ecc) è richiesto che il pagamento delle spese sostenute sia effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente.

I soggetti operanti nell'ambito dell'attività d'impresa potranno eseguire il pagamento delle spese anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.).

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

E' previsto infine l'obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta dell'ufficio:

- La documentazione trasmessa all'ENEA con la ricevuta del relativo invio;
- Le fatture e le ricevute fiscali relative o le quietanze di pagamento (per soggetti non titolari di partita IVA) relative alle spese sostenute;
- La copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori;
- La copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- La dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore (ad esempio, locatario).



THE FUTURE OF ENERGY

Va evidenziato che la detrazione in esame è concessa con le **stesse modalità previste per la detrazione 36-41%**, oltre al rispetto delle specifiche, ulteriori condizioni.

Considerato che il DM 19.02.2007 non richiama l'obbligo della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, dovrà essere chiarito se tale adempimento sia o meno necessario per usufruire dell'agevolazione in esame.

CUMULABILITA' CON ALTRE AGEVOLAZIONI

- La detrazione in esame **non è cumulabile** con altre agevolazioni fiscali previste da leggi nazionali per medesimi interventi (ad esempio, detrazione 36%).
- L'agevolazione è **compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica** di cui al DM 24.07.2004 e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni.
- In presenza di **contributi**, si rammenta che l'importo agevolato deve essere calcolato sulla base del **costo rimasto a carico del contribuente**.